



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 225 del 08/10/2019 – 29/10/2019 Udienza pubblica del 24/09/2019
Massima:	<p>Titolo</p> <p>Commercio - Camere di commercio - Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale" - Prescrizioni applicabili alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Fondatezza del conflitto.</p> <p>Testo</p> <p>E' fondato il conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, con particolare riguardo agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in riferimento all'art. 48-bis della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, agli artt. 11 e 22 del d.lgs. C.p.S., n. 532 del 23 dicembre 1946, all'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 22 aprile 1994 e all'art. 1 della legge regionale Valle d'Aosta n. 7 del 20 maggio 2002 .</p> <p>L'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946, al secondo comma, stabilisce che «[n]ella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale».</p> <p>In tema di Camere di commercio, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si distingue non solo dagli enti regionali ad autonomia ordinaria, ma anche dalle altre Regioni a statuto speciale: mentre queste sono titolari, al più, di alcune competenze in ordine alle Camere di commercio, la Regione ricorrente è direttamente titolare delle stesse attribuzioni degli enti camerati. Nel territorio valdostano, tutte le funzioni tradizionalmente svolte dalle Camere di commercio appartengono alla Regione, che può discrezionalmente scegliere le forme organizzative ritenute più opportune per il loro esercizio.</p> <p>Lo Stato non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-bis dello Statuto speciale.</p> <p>Pertanto non spetta allo Stato l'adozione dell'impugnato provvedimento per l'effetto annullato in parte qua.</p> <p>L'ulteriore motivo di ricorso (circa la violazione del principio di sussidiarietà, di</p>



	<p>cui all'artt. 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma primo, lettere a), b), d), n), p), q), 3, comma primo, lettera a) e 4, dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, e agli artt. 117, commi terzo e quarto della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è consequenzialmente assorbito.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio artt. 6, comma primo, e 7, commi primo, terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale).</p> <p>Parametri costituzionali art. 48-bis della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste); artt. 11 e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi); art. 1 del decreto legislativo del 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.); art. 1 della legge regionale Valle d'Aosta del 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta.); artt. 5, 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 della Costituzione; artt. 2, comma primo, lettere a), b), d), n), p), q), 3, comma primo, lettera a) e 4, dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

